

LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DEL SUO VALORE INESTIMABILE

Giovanni Modafferi

Riassunto

Nei sistemi economici la cultura è oggetto di “valorizzazione” similamente alla ricerca scientifica. Un necessario compromesso fra diritti e profitti caratterizza entrambe. Ma qual è il limite? I diritti umani e il diritto allo sviluppo della personalità costituiscono ancora oggi patrimonio inestimabile e inalienabile dell’umanità.

Abstract

In economic systems culture is subject to valorization to the same way as scientific research. A necessary compromise between rights and profits characterizes both. What is the limit? Human rights and right to personality development are still today a invaluable and inalienable heritage of humanity.

Parole chiave: Costituzione Italiana, Pubblica Amministrazione, Patrimonio Culturale, Diritti Umani, Diritto Europeo.

Keywords: Italian Constitution, Public Administration, Cultural Heritage, Human Rights, European Law.

1. Introduzione

Il futuro ha bisogno di *cultura* e di *scienza*. Due elementi diversi di un fenomeno unitario chiamato comunemente “progresso”.

La cultura indica da un lato l’insieme delle cognizioni intellettuali acquisite attraverso lo studio, la lettura, l’esperienza e l’influenza dell’ambiente che, rielaborate in modo soggettivo e autonomo, diventano elemento costitutivo della *personalità*. Dall’altro sta a indicare l’insieme delle conoscenze, dei valori, dei simboli, delle concezioni, delle credenze, dei modelli di comportamento e anche “delle attività materiali” che caratterizzano il “modo di vivere” di un *gruppo sociale*.

La scienza invece si presenta come il grado più autorevole e tipico della conoscenza. Essa ci rivela infatti il fondamento stesso della conoscenza in quanto tale. In tal senso la *ricerca scientifica* incarna la validità massima che la conoscenza può conseguire, consentendo, meglio di ogni altra manifestazione, di enucleare e riconoscere la sua “*costituzione*” intrinseca e il fondamento esistenziale.

Cultura come “metodo” significa altresì misura, ponderatezza, circospezione: valutare tutti gli argomenti prima di pronunciarsi, controllare tutte le testimonianze prima di decidere, eventualmente non pronunciarsi.

In relazione al “progresso” però la differenza fra *cultura* e *scienza* non sta tanto nel metodo, quanto piuttosto nel fine, essendo ancora oggi il compito del-

le donne e degli uomini di cultura, quello di “seminare dubbi” e non già quello di raccogliere certezze.

2. La valorizzazione del patrimonio culturale

Di valore culturale e *funzione sociale* del patrimonio culturale si è ampiamente discusso nella letteratura giuridica e umanistica in genere.

La finalità di elevazione civica e spirituale della persona umana per mezzo della promozione della cultura e, per suo tramite, del patrimonio culturale (art. 9 Cost.) se implica il programmato disinteresse per la finalizzazione lucrativa della gestione dei beni, non esclude, però, una gestione attenta ai profili dell’equilibrio di bilancio e, dunque, della costante riduzione delle spese e dell’incremento delle entrate (art. 97, c. 2 Cost.).

Le riflessioni giuridiche sul patrimonio culturale a loro volta, non possono che seguire la descrizione economica del fenomeno, in grado di fornire una misura di parametri assai diversi tra loro (gradimento dei siti da parte dei visitatori, bisogno di finanziamento pubblico, capacità di auto mantenimento espressa dai modelli gestori) tra cui il reale rispetto dei sempre cogenti parametri di *efficacia* ed *economicità* (art. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241).

Quanto detto è già ampiamente sostenuto in Costituzione e nella legislazione ordinaria. Paradossalmente è invece, la gestione corrente ad apparire contraria a principi e norme ordinamentali.

In Francia, al contrario, è consolidata l'esperienza di strutture amministrative che si occupano in modo specializzato di profili della gestione del patrimonio culturale in modo distinto rispetto al *Ministère de la Culture*.

Oltre all'antica ed efficiente *Réunion des musées nationaux - Grand Palais* (Rmn-GP), istituita sotto forma di “*établissement public à caractère industriel et commercial* (EPIC)” grazie al “*décret du 14 novembre 1990*” e che si occupa, per i trentaquattro musei qualificati come “*services à compétence nationale*” ovvero “*établissements publics*” dotati di “*autonomie juridique et financière*”, dell'organizzazione di mostre, di accoglienza del pubblico, mediazione culturale e digitale, editoria, gestione di negozi di musei, gestione dei diritti fotografici, acquisizioni di opere d'arte per collezioni nazionali, concessioni d'uso di spazi per mostre ed eventi attività commerciale, si può fare riferimento, ad esempio, alla *Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat* (APIE), istituita nel 2007 al fine di gestire gli “*actifs immatériels stratégiques*” inclusi i marchi commerciali dei musei.

Nel nostro Paese, in via esclusivamente teorica, tale missione potrebbe essere svolta da un'agenzia indipendente, limitatamente al *patrimonio culturale statale*. In tale scenario organizzativo, all'Amministrazione centrale residuerebbe un ruolo di tutela (art. 117, comma 2, lett. s., Cost.), nonché di valorizzazione, indirizzo e controllo (art. 117, comma 3, Cost.), ma non la gestione in sé.

Stesso ruolo dovrebbe essere svolto, sempre dal MiBAC, nei confronti degli enti diversi da quelli dell'Amministrazione, in modo da garantire l'armonia di tutti i soggetti della *Repubblica* verso il raggiungimento di comuni e condivisi obiettivi.

3. Il patrimonio inestimabile dei diritti umani

Altro è il *patrimonio inestimabile* che, nel caso europeo, può identificarsi con un articolato sistema di tutele e di “diritti”, tipico del *sistema democratico e di diritto* espresso negli ultimi secoli dalla nostra cultura, soprattutto quella razionale.

Nella Costituzione italiana ad esempio, i poteri pubblici possono solo promuovere e non già imporre cultura.

Ma ciò non è tanto l'effetto della disposizione contenuta nell'art. 9 Cost. quanto di quella contenuta nell'art. 21, che garantisce il diritto fondamentale di manifestazione del pensiero, nonché del principio costituzionalmente garantito del pluralismo dei gruppi sociali e degli ordinamenti giuridici, ora rafforzato dal principio della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost., in virtù del quale lo *Stato sovrano*

non ha la potestà di imporre una eventuale propria cultura agli altri soggetti dotati di autonomia negoziale e normativa.

Tale patrimonio, come indicato, ha altre caratteristiche, non “commercializzabili”. Sono al contrario, caratteristiche globali, “umane” per definizione (1948) e per *ius gentium*, e nell'ottica filosofico-giuridica, costituiscono una prima applicazione del progetto per la *pace perpetua*, tratteggiato da Immanuel Kant (*ius cosmopolitanum*).

Sotto questo punto di vista, il ruolo “propositivo” e decisivo, soprattutto in ambito politico europeo, dovrebbe poterlo svolgere la *filosofia* che deve esercitare per prima una critica, un giudizio nei confronti della cultura e della scienza.

Perché la scienza svolge operazioni di astrazioni, considerando, nonostante il suo carattere di interdisciplinarietà, quasi sempre solo alcuni aspetti del fenomeno sul quale si effettua la ricerca stessa, e non la sua “interezza”.

Mettendo a frutto la critica filosofica e non solo il profitto economico, sarebbe forse possibile andare oltre i grandi temi degli ultimi decenni ossia il rapporto tra scienza e “scienze” umane, la ricerca corporemente-coscienza e i dilemmi etici nei confronti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI)? Di certo non sarà solo la digitalizzazione a portarci “più in là”. E così per la cultura.

4. Conclusioni

Come già sostenuto altrove, a parere di chi scrive, la vera occasione persa per l'Europa è stata la mancata approvazione della Costituzione europea, all'interno della quale si sarebbe potuto “riversare” – in un compiuto e consapevole sistema federale – la tutela, così costituzionalizzata, dello *stato di diritto* e delle singole libertà, incluse valorizzazione della cultura e libera circolazione della conoscenza.

Le caratteristiche storico culturali del *Vecchio Continente* dovrebbero prevedere quindi un chiaro sistema di tutele, ricomprendenti, *in primis*, il diritto allo sviluppo della “personalità” di ogni individuo, già riconosciuto in sede italiana dagli artt. 9 e 33 Cost.

Il modo di intendere la cultura e la ricerca scientifica, così come inteso oggi a livello europeo, ovvero essenzialmente quale attività “finalizzata” e non più libera nel fine, porta con sé, al contrario, una lenta erosione dei diritti riconosciuti invece dalla nostra *Carta costituzionale* e dalla nostra cultura giuridica.

L'Europa è la *culla del diritto*, della scienza e forse ancora oggi della cultura, non la culla del mercato,

benché pragmaticamente proiettata verso il futuro e la competizione globale.

La dimensione costituzionale di queste politiche richiederebbe pertanto un maggiore investimento sulla “*dimensione pubblica*” e, contestuale e particolare attenzione nel caso in cui tali funzioni venissero in qualche modo affidate, residualmente, al “*privato*”.

Una dimensione costituzionale dove far rivivere forse la più grande aspettativa della nostra civiltà, i *diritti umani*. Diritti che, rispetto alle invenzioni della tecnica, rimangono ancora troppo spesso “ineseguiti”.

Diritti, democrazia, pace: sono questi alcuni dei termini dei nostri vocabolari di etica e moralità ereditati, riconoscibili in un unico singolo *puzzle* rispetto a cui è difficile congedarsi, o semplicemente rinunciarvi, nell’esercizio della *ragione* e nel suo uso pubblico.

Riferimenti bibliografici

Abbagnano N., *Scritti scelti* (a cura di G. De Crescenzo e P. Lavaglia), Torino, 1967.

Abbagnano N., *Filosofia, religione e scienza*, Torino, 1967.

Bobbio N., *Politica e cultura*, Roma, 1955 prima edizione.

Di Majo A., Marchetti F., Valentino P. A. (a cura di), *L'intervento dei privati nella cultura. Profili economici, fiscali e amministrativi*, Firenze, 2013.

Marini G., *Studi kantiani*, vol. 8, Pisa, 1995.

Tarasco A. L., *Diritto e gestione del patrimonio culturale*, Roma-Bari, 2019.

Sénat, *Rapport d'information fait au nom de la commission des finances sur les musées nationaux* (par M. Yann Gaillard), 2014.

GIOVANNI MODAFFERI

Giurista e tecnologo, lavora all'ENEA. Ha svolto attività congressuale e di docenza in materia di appalti pubblici, diritto comunitario e contratti della pubblica amministrazione. È autore di diverse pubblicazioni, tra cui “Enti pubblici di ricerca. Storia, regime giuridico e prospettive” (2019) e “Soluzioni comunitarie alle patologie degli appalti pubblici” (2008).

Contatti:

giovanni.modafferi@enea.it